



STATUTO
"KICKBOXING LECCO ASSOCIAZIONE
SPORTIVA DILETTANTISTICA"

DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1) Ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile, nonché nel rispetto dell'art. 90 L. 289/2002, è costituita l'Associazione Sportiva Dilettantistica senza fine di lucro denominata:

"KICKBOXING LECCO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA"
o in breve **"KICKBOXING LECCO A.S.D."**

L'Associazione si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI, nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 2) L'Associazione ha sede nel comune di Galbiate (LC) ed ha durata illimitata nel tempo. L'eventuale cambio di indirizzo o di sede nell'ambito dello stesso comune non comporterà alcuna variazione allo statuto. L'associazione potrà istituire sezioni distaccate su tutto il territorio nazionale, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La variazione della sede legale dovrà essere deliberata dall'Assemblea Straordinaria degli associati.

FINALITA' E SCOPI

Art. 3) L'Associazione è un'istituzione a carattere autonomo, libero, apolitico ed aconfessionale; non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi, e non discrimina in base al sesso, alla religione, alla razza e alle condizioni socio-economiche.

L'Associazione ha per scopo l'organizzazione e l'esercizio di attività sportive dilettantistiche. In particolare, i fini istituzionali dell'Associazione sono la pratica e l'incremento delle attività sportive attraverso:

- Lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico della **Kickboxing** in tutte le sue discipline e varianti, anche nelle sue forme derivate, della **Muay Thai**, della **Savate**, della **Shoot Boxe** e nelle **specialità a loro affini e/o complementari**, nel territorio dello Stato Italiano ed a livello internazionale, compresa l'attività didattica. Discipline promosse dalla FEDERAZIONE ITALIANA KICKBOXING, MUAY THAI, SAVATE, SHOOT BOXE, nonché lo sviluppo, promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport dilettantistico del **Pugilato**, disciplina promossa dalla F.P.I (Federazione Pugilistica Italiana).
- La gestione di attività e servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento dello sport dilettantistico.
- L'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa dello sport dilettantistico.
- Promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche secondo le norme della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe alla quale aderisce accettandone statuto e regolamenti, nonché quelle del Pugilato.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, fermo restando che l'oggetto principale è la promozione e la valorizzazione dello **sport dilettantistico** l'Associazione si propone inoltre di:

- Gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
- Organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazione ed iniziative di diverse specialità sportive.
- Organizzare corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento.
- Promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva sopra indicata.
- Gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali.
- Esercitare, in maniera meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale con obiettivi di autofinanziamento.
- Attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti Pubblici o privati per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde o attrezzate.

Sacchi
Francesco
R. M.

- Collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dalla Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe, oltre al Pugilato relativamente alle iniziative promosse dalla F.P.I. (Federazione Pugilistica Italiana).

L'Associazione s'impegna ad affiliarsi alla **Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS)** e si conforma alle norme e alle direttive del CONI, a tutte le disposizioni statutarie e ai regolamenti della Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS).

L'associazione potrà inoltre affiliarsi ad altre Discipline Sportive Associate, Federazioni Sportive Nazionali o Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal CONI che praticano discipline sportive non contemplate dalla Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS).

L'Associazione, accetta incondizionatamente e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della **FIKBMS** ne dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità Federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali **FIKBMS** nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.

L'Associazione potrà altresì affiliarsi alla F.P.I. (Federazione Pugilistica Italiana), conformandosi alle norme e direttive del CONI e della F.P.I. (Federazione Pugilistica Italiana).

L'Associazione potrà quindi svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale; potrà altresì svolgere attività di tipo commerciale nel rispetto delle vigenti normative fiscali e amministrative.

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

SOCI

Art. 6) Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea. Fra gli aderenti all'Associazione esistono parità di diritti e di doveri. L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie e ad un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri associati che con terzi. Tutti gli associati hanno uguale diritto di voto per l'approvazione e le modifiche statutarie, nonché per la nomina degli organi direttivi. Tutti gli associati potranno essere eletti nelle cariche sociali, senza alcun tipo di esclusione. L'eleggibilità agli organi amministrativi dell'Associazione sarà libera, con il principio del voto singolo e con la sovranità dell'assemblea degli associati. Gli Associati devono essere dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'Associazione, della **Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate e Shoot Boxe (FIKBMS)** e dei suoi organi.

Art. 7) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante socio. Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dal genitore, tutore o comunque da chi ne abbia la rappresentanza legale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne. In caso di diniego, espresso o tacito, della domanda di ammissione l'aspirante associato avrà diritto di chiederne la motivazione al Consiglio Direttivo dell'associazione.

Art. 8) Tutti i soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni esprimeranno il proprio voto per il tramite dei propri genitori, tutori o da chi ne abbia la rappresentanza legale, come meglio specificato nell'art. 16 del presente Statuto. Tuttavia i soci minorenni

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

non hanno diritto di elettorato passivo, nemmeno per il tramite dei propri genitori, tutori o da chi ne abbia la rappresentanza legale.

Art. 9) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative ed eventuali contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo. Tali quote e contributi non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 10) La qualifica di socio non è temporanea e si perde per recesso volontario, decadenza, espulsione e decesso.

L'associato può sempre recedere dall'associazione, senza onere alcuno, comunicando la propria decisione al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata oppure a mezzo e-mail, ed il recesso si considererà efficace dal momento in cui il Consiglio Direttivo riceve la comunicazione.

L'associato può perdere detta qualifica qualora il Consiglio Direttivo deliberi la decadenza dello stesso nel caso in cui questi non provveda a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal Consiglio Direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto ed ai regolamenti dell'associazione ed a quelli federali pubblici, ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione oppure venga meno la irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata al socio interessato all'indirizzo e-mail di cui al seguente capoverso. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Tutte le comunicazioni sociali si intenderanno conosciute e riconosciute dai Soci e dal Consiglio Direttivo se inviate all'indirizzo e-mail di riferimento. A tale scopo, all'atto del conferimento della quota associativa, ogni singolo socio dovrà indicare il proprio indirizzo e-mail a cui vorrà ricevere le comunicazioni. E' onere dell'associato comunicare all'associazione eventuali variazioni dei propri recapiti. L'Associazione renderà pubblici i propri indirizzi e-mail con dominio proprio, ai quali dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni dei soci. In difetto, ogni comunicazione si darà per non conosciuta.

Art. 11) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 12) Il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 13) Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 14) L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

Art. 15) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un quinto dei soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La stessa è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in caso di suo impedimento da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti. L'assemblea nomina un segretario tra i presenti per la relazione del verbale.

La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail o lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione oppure affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. La convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, l'assemblea può essere convocata con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni. L'assemblea si ritiene tuttavia validamente costituita qualora, in mancanza di regolare convocazione, risulti presente l'universalità degli associati e se ne dia espresso riscontro nella redazione del verbale.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio sarà indicato nell'avviso di convocazione.

Art. 16) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con maggiorenni, nonché i genitori, tutori o rappresentanti legali dei soci minorenni, purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto (voto *ad personam*). E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 17) All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso;
- eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti;
- eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Art. 19) L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) Tutte le delibere assembleari ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio Direttivo. Ogni associato ha diritto di prendere visione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 21) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 7 (sette) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto ed assume automaticamente anche la carica di Tesoriere, salvo nomina di diversa persona. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute in conseguenza della carica ricoperta.

All'interno del Consiglio Direttivo potranno essere nominati un Vice Presidente ed un Segretario. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione Sportiva Dilettantistica, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri od a soci anche tramite procura generale o speciale.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in altre società e associazioni sportive nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nella medesima disciplina facente capo ad un medesimo ente di promozione sportiva.

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:



Handwritten signature: Giancarlo

Handwritten signature: [Illegible]

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- le decisioni relative alle attività ed ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- la fissazione delle quote sociali;
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso, anche tramite e-mail, da recapitarsi almeno 3 (tre) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni si ritengono tuttavia validamente costituite qualora, in mancanza di regolare convocazione, risultino presenti tutti i membri del consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, all'uopo nominato dalla maggioranza semplice dei presenti.

Art.24) Il Presidente, che salvo nomina di diversa persona assume anche il ruolo di Tesoriere, ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea dei soci, insieme ai membri del Consiglio Direttivo. Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio. Nell'interesse dell'Associazione ha il potere di stipulare, con firma singola, convenzioni, atti e contratti ed in particolare può aprire, chiudere, movimentare conti correnti bancari per l'amministrazione dei beni mobili e immobili, può incassare somme di denaro in nome e per conto dell'Associazione, effettuare i pagamenti conseguenti all'attività sociale, richiedere affidamenti bancari, assumere obbligazioni, richiedere e riscuotere finanziamenti. Il tutto senza limiti di importo. Qualora il Consiglio Direttivo ne faccia espressa richiesta, il Presidente dovrà rendicontare le movimentazioni finanziarie occorse nell'esercizio sociale e non espressamente deliberate dal Consiglio Direttivo stesso.

Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 25) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 26) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Qualora venga a cessare dalla carica un consigliere, il Consiglio Direttivo può procedere per cooptazione alla nomina di un nuovo consigliere. I membri del Consiglio Direttivo nominati per cooptazione restano in carica fino alla successiva assemblea ordinaria, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Sacchi
 Amministratore


Segretario e Tesoriere

Art. 27) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

Art. 28) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione Sportiva Dilettantistica redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli può provvedere altresì, così come il Presidente, alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 29) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 30) Il patrimonio dell'Associazione Sportiva Dilettantistica è costituito da:

- quote di iscrizione, dai versamenti volontari e dai corrispettivi per i servizi istituzionali versati dai soci;
- eventuali contributi e liberalità di privati o enti pubblici;
- eventuali entrate di carattere commerciale;
- eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione Sportiva Dilettantistica o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

La quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo con propria delibera. Gli associati sono tenuti a corrispondere annualmente detta quota associativa, entro il termine del 31 dicembre di ogni anno. La qualifica di associato nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell'associazione.

Art. 31) Eventuali avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale non potranno essere distribuiti né in forma diretta né indiretta tra gli associati, ma dovranno essere utilizzati per il raggiungimento dei fini sportivi istituzionali, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 32) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01 settembre al 31 agosto di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli Associati.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di dette celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 33) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, la quale potrà nominare anche i liquidatori se ritenuto necessario. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Scorchi
Vincenzo
Raffa

Art. 34) Tutte le controversie che dovessero insorgere fra gli associati ovvero tra gli associati e l'associazione, i componenti del Consiglio Direttivo, il Tesoriere, il Segretario, il Liquidatore saranno portate in mediazione, presso l'Organismo di Mediazione presso l'Ordine degli Avvocati di Lecco. Per ogni controversia, in ogni caso, sarà esclusivamente competente il Foro di Lecco.

La presente clausola compromissoria è vincolante per l'associazione e per tutti gli associati; è altresì vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico, per componenti del Consiglio Direttivo, Tesoriere, Segretario, Liquidatore, relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti.

Non possono essere oggetto di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.


Art. 35) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa espresso rimando alle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

Il presente Statuto è stato approvato dai soci fondatori all'Atto Costitutivo.

Galbiate, 22 giugno 2016

Seguono le firme dei soci fondatori:

BOLIS MARCO



PERILLO VINCENZO



SCACCABAROZZI GIAMPIETRO

